

	Allegato "A" al n. 5990 della raccolta	
	STATUTO DELL'"ASSOCIAZIONE EDUCATIVA LABORATORIO TECNICO"	
	Art. 1 - L'"Associazione educativa Laboratorio tecnico" con	
	sede legale in Ancona esplica il volontariato ai sensi della	
	legge n. 266/91. L'associazione ha durata illimitata e ha per	
	fine di:	
	a) aiutare i bambini e i ragazzi disabili all'inserimento	
	nell'ambito sociale;	
	b) collaborare all'educazione di tutti i bambini, attraverso	
	l'attivazione di laboratori tecnici attrezzati per il lavoro	
	manuale, per lo sport, per le attività del tempo libero;	
	c) organizzare attività extrascolastiche a favore di tutti i	
	bambini e ragazzi;	
	d) coinvolgere il maggior numero di persone e sensibilizzarle	
	ai problemi educativi a favore di tutti i bambini e ragazzi;	
	e) collaborare alle attività educative avviate da Enti	
	locali, istituzioni private, ditte, organizzazioni educative	
	ecc.	
	Le finalità statutarie dell'associazione si esauriscono	
	nell'ambito della Regione Marche.	
	Costituiscono principi e regole fondamentali	
	dell'associazione e debbono essere effettivamente osservati	
	nella vita della stessa:	
	* l'assenza di fini di lucro;	
	* la democraticità della struttura;	

	* l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché	
	la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;	
	* l'uguaglianza e la parità di trattamento tra gli associati.	
	Art. 2 - Logo dell'associazione è il disegno allegato allo	
	statuto.	
	Art. 3 - L'associazione trae le risorse economiche per il suo	
	funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:	
	a) quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione	
	all'associazione nella misura fissata dall'assemblea generale	
	dei soci in sessione ordinaria;	
	b) contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente	
	dall'assemblea generale dei soci in sessione ordinaria su	
	proposta del Consiglio Direttivo;	
	c) eventuali contributi straordinari, deliberati	
	dall'assemblea generale dei soci in relazione a particolari	
	iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del	
	bilancio ordinario;	
	d) versamenti volontari degli associati;	
	e) contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti	
	locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;	
	f) introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche	
	effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o	
	campagne di sensibilizzazioni;	
	g) azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita	
	dalla legge;	

	h) donazioni e lasciti;	
	i) contributi di imprese e privati;	
	j) attività commerciali e produttive marginali di cui al	
	Decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995;	
	k) proventi derivanti da convenzioni;	
	l) altre entrate, diverse da quelle sopra elencate,	
	compatibili con il profilo giuridico e fiscale	
	dell'organizzazione di volontariato.	
	L'associazione può acquistare beni mobili registrati e beni	
	immobili occorrenti per lo svolgimento della propria	
	attività. Può accettare donazioni e con beneficio di	
	inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti	
	e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle	
	finalità previste dall'associazione.	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni, mobili	
	ed immobili, di cui sia proprietaria o di cui abbia la	
	disponibilità od altro titolo.	
	Art. 4 - L'associazione è costituita dai soci ordinari (nel	
	prosieguo indifferentemente denominati anche soltanto "soci"	
	o "associati").	
	I soci ordinari sono tenuti a pagare la quota di ammissione e	
	la quota annuale stabilita dall'Assemblea Generale dei soci	
	in sessione ordinaria, nei termini e con le modalità fissate	
	dal Consiglio Direttivo.	
	Le prestazioni fornite dai soci ordinari sono tutte a titolo	

	gratuito. Sono ammessi per i fornitori di opera o prestazioni	
	unicamente ed esclusivamente rimborsi spese. I soci ordinari	
	devono prestare gratuitamente almeno un servizio di due ore	
	mensili nei confronti dell'associazione. Il socio deve	
	mantenere nei confronti dell'associazione un comportamento	
	costruttivo e deve aggiornarsi sulle tematiche relative alle	
	finalità perseguite dall'associazione. Compito del socio è	
	soprattutto quello di aggregare i ragazzi disabili in gruppi	
	di normodotati in base al programma stabilito annualmente	
	dall'associazione.	
	Il socio ha diritto di essere informato sull'attività	
	dell'associazione e del consiglio direttivo attraverso	
	l'invio a mezzo postale di relazioni o la pubblicazione degli	
	atti degli organi associativi nella bacheca della sede, e	
	diritto di essere eletto e di voto una volta che la sua	
	domanda di ammissione è stata approvata dall'assemblea	
	generale dei soci	
	Art. 5 - Per l'ammissione a socio ordinario l'interessato	
	deve presentare domanda scritta, sulla quale decide il	
	consiglio direttivo e ratifica l'Assemblea Generale dei soci.	
	Nella domanda di ammissione il richiedente deve indicare il	
	proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, la propria	
	residenza e le motivazioni per le quali intende far parte	
	dell'associazione e, ove diverso dalla residenza,	
	il domicilio ed, ove lo ritenga, anche il numero di fax o	

	l'indirizzo di posta elettronica, al quale l'associazione	
	invierà ogni comunicazione inerente alla richiesta di	
	ammissione. Una volta accolta la domanda di ammissione, sarà	
	onere del socio comunicare per iscritto all'associazione ogni	
	eventuale modifica dei dati di cui sopra.	
	Avverso il provvedimento del consiglio direttivo è dato	
	ricorso all'interessato, entro un mese dalla notifica,	
	all'assemblea generale dei soci che decide inappellabilmente,	
	nella sua prima riunione ordinaria o straordinaria.	
	Per diventare soci dell'associazione Laboratorio tecnico	
	bisogna dimostrare di essere particolarmente portati nel	
	lavoro con disabili e di condividere il concetto che una vera	
	e giusta integrazione dei disabili non può prescindere dal	
	coinvolgimento del soggetto con normodotati.	
	Art. 6 - Con l'ammissione a socio, questi accetta	
	incondizionatamente le norme statutarie e regolamentari	
	dell'associazione.	
	La convocazione del socio per l'assemblea generale dei soci	
	ed ogni altra comunicazione prevista dal presente statuto o	
	comunque relativa allo svolgimento del rapporto associativo	
	verrà dall'associazione fatta al domicilio, ovvero	
	all'eventuale numero di fax o indirizzo di posta elettronica,	
	indicato dal socio nella domanda di ammissione o	
	successivamente dallo stesso comunicato per iscritto	
	all'associazione.	

	Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi	
	nei confronti dell'associazione.	
	Art. 7 - La condizione di socio si perde per decesso, per	
	recesso, e per esclusione secondo quanto previsto dal Codice	
	civile.	
	Il socio può essere escluso soltanto per gravi motivi ai	
	sensi dell'art. 24, 3° comma, codice civile.	
	Costituisce grave motivo ai sensi del precedente comma il	
	ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.	
	L'esclusione è deliberata dall'assemblea generale dei soci.	
	Art. 8 - Sono organi dell'associazione: a) l'Assemblea	
	Generale dei soci (nel prosieguo, per brevità, denominata	
	anche soltanto:"A.G."); b) il Consiglio Direttivo (nel	
	prosieguo, per brevità, denominato anche soltanto: "C.D").	
	Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.	
	Art. 9 - L'A.G. è costituita dai soci ordinari. L'A.G.	
	Stabilisce le linee direttive pedagogiche e educative,	
	l'organizzazione dell'attività, il regolamento	
	dell'associazione, le modalità dei rimborsi ai soci, elegge	
	il consiglio direttivo, approva il bilancio.	
	L'A.G. viene convocata in sessione ordinaria, almeno una	
	volta l'anno, dal C.D. per l'approvazione del bilancio	
	preventivo e del bilancio consuntivo nonchè per le altre	
	decisioni che il presente statuto rimette alla competenza	
	dell'assemblea in sessione ordinaria.	

	L'A.G. viene inoltre convocata dal C.D., quando occorra, per	
	la nomina dei membri del C.D. stesso.	
	L'A.G. viene altresì convocata dal C.D. allorquando ne	
	sussista, per legge od in base al presente statuto, l'obbligo	
	ovvero ogni qual volta lo stesso ne ravvisi la necessità o	
	quando ne venga fatta richiesta da parte di almeno un decimo	
	dei soci.	
	Art. 10 - L'A.G. si riunisce presso la sede	
	dell'associazione, ma può riunirsi anche in luogo diverso,	
	purchè nell'ambito del territorio della Regione Marche,	
	secondo quanto viene indicato di volta in volta nell'avviso	
	di convocazione.	
	La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso di	
	convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare (c.d.	
	ordine del giorno). L'avviso di convocazione deve indicare	
	anche il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione.	
	Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la	
	prima.	
	L'avviso di convocazione deve essere affisso nella sede	
	associativa almeno quindici giorni prima di quello fissato	
	per l'adunanza e deve essere altresì comunicato ad ogni	
	associato con lettera raccomandata a/r, o consegnata a mano e	
	firmata dal destinatario per presa visione, ovvero con	
	qualsiasi altro mezzo (compreso il fax e la posta	

	elettronica) purchè idoneo a garantire la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, da spedirsi almeno quindici giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza al domicilio, ovvero al numero	
	di fax o all'indirizzo di posta elettronica, indicato	
	dall'associato ai sensi del precedente articolo 6.	
	Salvo quanto sia diversamente stabilito dal presente statuto	
	o da disposizioni inderogabili di legge, di regola l'A.G. è	
	validamente costituita:	
	a) in prima convocazione con l'intervento di metà più uno	
	degli associati ordinari;	
	b) in seconda convocazione con qualsiasi numero di	
	intervenuti.	
	E' ammesso l'intervento ed il voto per delega da conferirsi	
	per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non	
	può vere più di una delega.	
	La delega non può essere conferita ai membri del consiglio	
	direttivo.	
	Art. 11 - L'A.G. è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice	
	Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o	
	impedimento anche di quest'ultimo, l'A.G è presieduta da	
	altra persona scelta dai soci, a maggioranza, in sede	
	assembleare.	
	E' compito del Presidente dell'A.G. verificare la regolarità	
	della costituzione dell'assemblea stessa, accertare	



	l'identità e la legittimazione dei presenti, la regolarità di	
	eventuali deleghe, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed	
	accertare i risultati delle votazioni.	
	Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dai	
	soci, a maggioranza, in sede assembleare; l'assistenza del	
	segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea	
	è redatto da un notaio.	
	Le decisioni dell'A.G. debbono constare da verbale firmato	
	dal Presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il Presidente dell'A.G., se lo ritiene del caso, può nominare	
	tre scrutatori.	
	Art. 12 - Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza	
	di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli	
	associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida	
	qualunque sia il numero degli intervenuti. Per deliberare	
	modificazioni dello Statuto occorre la presenza della metà	
	più uno degli associati e il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti all'Assemblea. Per deliberare lo	
	scioglimento dell'associazione e la devoluzione del	
	patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre	
	quarti degli associati.	
	Sono fatte salve le diverse maggioranze che per particolari	
	oggetti o materie siano previste dal presente statuto od	
	imposte da disposizioni inderogabili di legge.	

	Art. 13 - Il bilancio dell'organizzazione di volontariato è	
	annuale e decorre dal 15 settembre di ogni anno.	
	Il bilancio è redatto nell'osservanza delle norme di legge di	
	tempo in tempo vigenti in materia.	
	Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese	
	relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo	
	contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio	
	annuale successivo.	
	Dal bilancio debbono risultare i beni, i contributi e i	
	lasciti ricevuti dall'associazione.	
	Art. 14 - Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio	
	Direttivo; esso contiene le singole voci di spesa e di	
	entrata relative al periodo di un anno a partire dal 15	
	settembre fino al 14 settembre dell'anno successivo. il	
	bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è	
	elaborato dal Consiglio Direttivo; esso contiene suddivise in	
	singole voci le previsioni delle spese e delle entrate	
	relative all'esercizio annuale successivo.	
	Art. 15 - Ciascun membro del Consiglio Direttivo può	
	formulare eventuali rilievi critici al bilancio che devono	
	essere allegati al bilancio stesso e sottoposti all'Assemblea	
	generale dei soci.	
	Art. 16 - Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea	
	generale dei soci a voto palese e con la maggioranza dei due	
	terzi dei voti dei soci presenti.	

	Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede	
	dell'associazione entro 15 giorni prima della seduta e può	
	essere consultato da ogni aderente.	
	Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea sempre con	
	voto palese e con la maggioranza dei due terzi dei voti dei	
	soci presenti.	
	Il bilancio preventivo è depositato presso la sede	
	dell'associazione entro 15 giorni prima della seduta e può	
	essere consultato da ogni aderente.	
	Art. 17 - Il C.D. dura in carica due anni ed è composto da	
	cinque (5) a undici (11) membri che svolgono la loro funzione	
	gratuitamente, eletti dai soci mediante voto palese.	
	Il C.D., ove non vi abbia già provveduto l'A.G., elegge fra i	
	propri componenti: il Presidente, il Segretario e il Vice	
	presidente. Stabilisce gli incarichi per il funzionamento	
	dell'associazione. Il consigliere cade dall'incarico dopo tre	
	assenze ingiustificate. Al C.D. possono essere invitati con	
	funzione consultiva i responsabili delle strutture gestite	
	dall'associazione.	
	In caso di cessazione dalla carica (per dimissioni, decesso,	
	decadenza o altra causa) di uno o più dei suoi membri, purché	
	meno della metà, subentreranno, ove vi siano soci non eletti	
	Consiglieri ma che abbiano riportato voti, i soci che hanno	
	riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto	
	nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina	

	spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.	
	Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica	
	per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe	
	rimasto in carica il consigliere cessato.	
	Art. 18 - Il C.D. si riunisce validamente con la presenza	
	della metà più uno dei suoi componenti . Il C.D. delibera con	
	il voto favorevole della maggioranza dei presenti	
	Il C.D. si riunisce nella sede dell'associazione o altrove,	
	purchè nell'ambito del territorio del territorio della	
	Regione Marche, almeno una volta ogni due mesi ed in ogni	
	caso in cui il presidente lo giudichi necessario o ne sia	
	fatta domanda scritta da uno dei membri del consiglio stesso.	
	La convocazione è fatta dal presidente mediante avviso	
	redatto su supporto cartaceo o magnetico e comunicato con	
	lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	(compreso il fax e la posta elettronica) purchè idoneo a	
	garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi a	
	ciascun membro del consiglio stesso, almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo,	
	il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	In difetto di tali formalità il consiglio delibera	
	validamente con la presenza di tutti i suoi membri.	
	Le riunioni del C.D. sono presiedute dal Presidente o, in	

	caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in	
	caso di assenza ed impedimento anche di quest'ultimo, dal più	
	anziano di età tra i membri presenti alla riunione.	
	Di ogni riunione del C.D. deve essere redatto verbale che	
	deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.	
	Il C.D. rimane in carica finché resti in carica la	
	maggioranza dei membri eletti.	
	Il C.D. dirige l'associazione e ne amministra il patrimonio	
	sociale con ogni più ampio potere sia per l'ordinaria che per	
	la straordinaria amministrazione.	
	Art. 19 - Il presidente del C.D. ha la rappresentanza legale	
	dell'associazione. In sua assenza e per sua delega lo	
	rappresenta il vicepresidente.	
	Art. 20 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente	
	nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento o	
	occorrenti a qualificare e specializzare l'attività svolta.	
	Art. 21 - L'associazione svolge attività di volontariato	
	mediante strutture proprie e, nelle forme e nei modi previsti	
	dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste	
	convenzionate.	
	Art.22 - All'associazione è vietato distribuire, anche in	
	modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque	
	denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita	
	dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la	

	distribuzione non siano imposte per legge.	
	L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli	
	avanzi di gestione per la realizzazione delle attività	
	istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed	
	accessorie.	
	Art.23 - In caso di scioglimento per qualsiasi causa	
	l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i	
	poteri.	
	Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra	
	organizzazione di volontariato operante in identico o analogo	
	settore individuata dall'A.G., sentito l'organismo di	
	controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23	
	dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta	
	dalla legge.	
	Art. 24 - Il presente Statuto vige dalla data della sua	
	approvazione.	
	Art. 25 - Per quanto non previsto dal presente Statuto	
	valgono le norme della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonchè	
	quelle dettate in materia dal Codice Civile e dalle leggi	
	speciali.	
	Firmato Mascaretti Silvano	
	Firmato Ceselli Sabrina	
	Firmato Scimia Arianna	
	Firmato Antonino Praticò Notaio	